



11783-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Mariastefania Di Tomassi	- Presidente -	Sent. n. sez. 630/21
Rosa Anna Saraceno		CC - 17/2/2021
Teresa Liuni		
Stefano Aprile		R.G.N. 27275/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) I, nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 22/1/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22/1/2020, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettò il reclamo proposto nell'interesse di (omissis) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 13/6/2019 che aveva respinto il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. da lui presentato in relazione a periodi di detenzione sofferti nelle Case circondariali di Caltanissetta, Siracusa, Enna, Sciacca, Messina e Giarre. Secondo il Collegio, infatti, nei periodi detentivi in valutazione, il condannato era stato allocato in celle nelle quali è stato garantito uno spazio minimo di almeno tre metri quadri, calcolati al netto della superficie del locale bagno, degli arredi fissi e del letto "a castello". Inoltre, le celle erano sufficientemente illuminate, le condizioni igieniche erano rispettate, erano state

assicurate la frequente fruizione della doccia, la dotazione di acqua calda, la qualità del riscaldamento, la partecipazione ad attività culturali, ricreative, scolastiche e ai colloqui con familiari, avvocati, operatori sociali e penitenziari, la permanenza all'aria aperta per un numero di ore adeguato al giorno e l'assistenza sanitaria h24. Per converso, quanto affermato in modo generico e meramente labiale dal reclamante, ovvero la «inadeguatezza della ventilazione e della temperatura, l'assenza di acqua calda per lunghi periodi, il tempo esiguo per farsi la doccia che dopo pochissimo tempo diventava nuovamente fredda, la presenza di numerosi insetti (...) la possibilità di utilizzare la toilette in privato e il rispetto dei generali requisiti igienico sanitari», era rimasto privo di riscontri obiettivi e contrastava con il contenuto dei rapporti informativi, dotato di fede privilegiata. Quanto, poi, alla condizione di isolamento nella quale il detenuto era stato posto per motivi giudiziari e per tutelare la sua incolumità personale nella Casa circondariale di Giarre, il Collegio osservò che il reclamo aveva lamentato genericamente che la stessa si fosse protratta per un tempo eccessivo, senza però prospettare alcuna violazione dell'art. 73, d.P.R. n. 230 del 2000, sicché doveva escludersi che il detenuto avesse sofferto condizioni più degradanti rispetto agli altri detenuti.

2. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con i primi due motivi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-ter, comma 1, Ord. pen. e 3 CEDU, nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento al periodo di isolamento giudiziario trascorso, per 80 giorni, nell'istituto penitenziario di Giarre (dal 20/4/2016 al 9/7/2016), con un trattamento tale da sconfinare in "tortura", sino al trasferimento in altro istituto penitenziario. Si osserva, sul punto, che l'isolamento non avrebbe potuto considerarsi come legato a motivi di giustizia mancando qualsivoglia provvedimento in tal senso, trattandosi di un isolamento con funzione di protezione per avere il detenuto collaborato con la giustizia. Esso, pertanto, avrebbe dovuto essere disposto unicamente in assenza di alternative; e, soprattutto, avrebbe dovuto essere seguito da un celere trasferimento in altro istituto penitenziario e non dopo ben 80 giorni, in conformità del 21° Rapporto generale del Comitato per la Prevenzione della tortura del 2011, richiamato dalla circolare del 12/6/2012 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2.2. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione al computo dello spazio "vitale" della cella durante il periodo detentivo trascorso nella Casa

circondariale di Siracusa dal 9/7/2016 al 15/6/2018 in violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU. Con riferimento ad esso, il calcolo dello spazio detentivo minimo sarebbe assolutamente generico e non ritagliato sulla situazione specifica di (omissis), essendosi le ordinanze di merito basate su una tavola sinottica, fornita dall'Amministrazione penitenziaria, nella quale si faceva riferimento a un numero "massimo" di detenuti ubicati nelle varie camere in cui, di volta in volta, egli era stato detenuto, senza che però sia stato anche indicato il numero di detenuti effettivamente occupanti la cella, con conseguente impossibilità di calcolare l'effettivo spazio detentivo fruito dallo stesso (omissis).

Quanto ai fattori di compensazione, il rapporto informativo della Casa circondariale di Siracusa non specificherebbe a quale periodo detentivo si riferirebbe l'affermazione secondo cui «tutte le camere detentive in questo Istituto sono sufficientemente illuminate con luce naturale e artificiale e le condizioni igieniche di base sono pienamente rispettate. Così come è assicurata la frequenza di fruizione della doccia e la dotazione di acqua calda nonché la qualità del riscaldamento, è assicurata la partecipazione ad attività culturali, ricreative, scolastiche, lavorative e ai colloqui con i familiari, Avvocati e Operatori sociali e penitenziari. A tutti i detenuti è garantita la permanenza dell'area aperta dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e viene garantita a tutti i detenuti ristretti in questa struttura assistenza sanitaria H24». In particolare, l'ordinanza non chiarirebbe se tale situazione esistesse al momento del rapporto, datato 9/7/2018, oppure anche nel periodo di inizio della detenzione di (omissis) (il 9/7/2016), sicché anche sotto tale profilo la motivazione sarebbe apparente.

3. In data 28/12/2020 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-01), sulla scia di un risalente e più volte ribadito orientamento della giurisprudenza delle sezioni semplici (cfr. Sez. 1, n. 52819 del 9/9/2016, Sciuto, Rv. 268231; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 1, n. 41211 del 26/5/2017, Gobbi, Rv. 271087), nella determinazione dello "spazio detentivo minimo" a disposizione del detenuto, rilevante ai fini dei rimedi risarcitori previsti dall'art. 35-ter Ord. pen. e affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di

trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella, con esclusione, pertanto, di quella del locale adibito a servizio igienico e di quella occupata dagli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. Viceversa, non possono rientrare nel computo gli armadietti appesi alle pareti e, in generale, del cd. mobilio "pensile", non trattandosi di arredi che occupano un'area calpestabile sottratta alla libera fruizione degli spazi (cfr. Sez. 1, n. 33837 del 7/3/2019, Zindato, non massimata; v. anche Sez. 1, n. 12344 del 6/3/2020, Derbali, non massimata).

Inoltre, le stesse Sezioni unite hanno ribadito che nel caso in cui al detenuto sia assicurato, in cella collettiva, uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, vige una forte presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU, che può essere superata ove ricorrano congiuntamente i fattori compensativi della breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie, della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività. Viceversa, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02).

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non si sia attenuto ai ricordati criteri di computo dello spazio minimo.

Infatti, la tabella sinottica riepilogativa utilizzata dai Giudici di merito per il relativo calcolo, riportante sia gli spazi lordi disponibili all'interno di ciascuna camera detentiva occupata da (omissis) durante la sua carcerazione nella Casa circondariale di Siracusa, sia le superficie da detrarre (vano relativo ai servizi igienici, ingombro dei letti a castello e degli altri arredi fissi), non fornisce alcun ragguaglio in ordine al numero dei detenuti presenti al loro interno nel periodo di riferimento; parametro indispensabile per poter determinare lo spazio individuale, calcolabile dividendo la superficie netta di ciascuna cella per il numero degli occupanti. Né il provvedimento impugnato contiene alcuna indicazione sul punto.

Ne consegue che non è possibile ricostruire come lo spazio in questione sia stato computato e che, pertanto, già sotto tale profilo la motivazione dell'ordinanza *de qua* è sostanzialmente apparente.

3.1. L'assenza di una chiara indicazione sui criteri di calcolo dello spazio individuale ha, poi, immediata refluenza sulle ulteriori questioni dedotte dalla difesa in relazione al profilo dei fattori compensativi, diversamente apprezzabili, nella loro capacità di escludere, eventualmente, la violazione, a seconda che lo spazio sia inferiore ai 3 metri quadri ovvero sia compreso tra i 3 e i 4 metri quadri.

4. Inoltre, quanto alle censure difensive articolate con i primi due motivi, se per un verso non può condividersi l'affermazione secondo cui l'isolamento sarebbe stato adottato in assenza di un provvedimento giudiziario, circostanza espressamente smentita dall'ordinanza impugnata, per altro verso deve rilevarsi come, ovviamente, la durata del periodo in cui ^(omissis) era stato, nella specie, sottoposto all'isolamento per motivi di sicurezza personale, protrattasi per 80 giorni, senza che l'Amministrazione avesse proceduto a un tempestivo trasferimento, può avere determinato una situazione lesiva che è stata apoditticamente esclusa, dal Tribunale, a partire dalla considerazione della mera legittimità del provvedimento giudiziario. Profili, questi, a cui il Giudice del rinvio saprà riservare ogni necessario approfondimento.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catania.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso in data 17/2/2021

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi

Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

